



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 17 maggio 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo), deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le deliberazioni nn. 21/2021/INPR e 24/2022/INPR, con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 18/2022, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amario;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità", concorrendo "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto

fondamento nell'art. 100 Cost.; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato", ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 bis del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi euro - unitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. lgs.118/2011 che, in adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost., sentenza n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria ("irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti", ex art. 148 bis, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"attuazione dei programmi di spesa" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "anche in prospettiva" (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari inerenti al Comune di Sona (VR), la Sezione nell'ultima deliberazione, relativa al 2015 (deliberazione n. 341/2018/PRSE):

- rilevava una situazione di fragilità degli equilibri di bilancio, caratterizzata dal mancato rispetto dei principi dell'armonizzazione contabile, con specifico riferimento all'assenza del fondo per contenzioso;
- raccomandava una più attenta *governance* nei confronti degli Organismi partecipati;
- invitava in particolare l'Organo di revisione a operare una puntuale ricognizione del contenzioso, secondo quanto indicato dalla delibera della Sezione autonomie n. 14/2017/Inpr, dandone specificamente atto nella relazione allegata ai documenti programmatori.

A seguito dell'esame dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione sul

Bilancio di previsione 2019-2021 e sul Rendiconto relativo all'esercizio 2019, nonché degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), è emersa la situazione di seguito rappresentata.

Esercizio 2019

Risultato di competenza - equilibri di bilancio - equilibrio complessivo

L'impostazione del Bilancio di previsione 2019-2021 è tale da esprimere il conseguimento degli equilibri, nei termini previsti dall'art. 162 del D. lgs. 267/2000, nonché del saldo di competenza d'esercizio non negativo, ai sensi dell'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018.

Il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 è stato approvato nei termini di legge, con i seguenti risultati:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP	RENDICONTO 2019
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M)	2.720.674,74
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	952.744,51
Risultato di competenza (W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	3.673.419,25
Equilibrio di bilancio (W2)	2.758.731,80
Equilibrio complessivo (W3)	1.296.164,57

Il prospetto evidenzia che l'Ente ha conseguito un risultato di competenza W1 non negativo, come prescritto dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, come pure l'equilibrio di bilancio W2 e l'equilibrio complessivo W3.

Analogo risultato è stato ottenuto nella gestione di parte corrente, nel rispetto, a consuntivo, dell'art. 162 del TUEL.

L'avanzo è stato applicato nei limiti di quello determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. L'Ente rispetta inoltre il saldo obiettivo di finanza pubblica a Rendiconto.

Risultato di amministrazione

Per l'esercizio 2019, la composizione del risultato contabile di amministrazione è la seguente:

Risultato di amministrazione	Rendiconto 2019
Fondo cassa	13.978.794,70
Residui attivi	6.833.659,01
Residui passivi	4.924.434,50
FPV	7.803.663,15
Risultato di amministrazione	8.084.356,06
Totale accantonamenti	5.012.285,33
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>3.517.754,40</i>
Totale parte vincolata	694.454,57
Totale parte destinata agli investimenti	275.466,54
Totale parte libera	2.102.149,62

Tra le quote accantonate, si rileva, in particolare, quanto segue:

- l'accantonamento al FCDE nel 2019 (pari a € 3.517.754,40) evidenzia una percentuale del 51,48% sul totale dei residui attivi al 31 dicembre del medesimo anno (pari a € 6.833.659,01);
- nella relazione dell'Organo di revisione si legge che: *“Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi e contenzioso per euro 1.462.863,23, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente è stata calcolata una passività potenziale di euro 25.000,00, oltre ad oneri accessori, come da attestazioni rilasciate dai singoli responsabili di settore”*;
- non ci sono quote accantonate sul risultato di amministrazione per il fondo perdite partecipate al 31.12.2019; in proposito, è stato dichiarato quanto segue: *“L'Organo di revisione da atto che le seguenti società controllate/partecipate dall'Ente “Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca” hanno subito perdite nel corso dell'esercizio 2018. L'importo della perdita ammonta ad euro 6.903.357,00 a fronte della quale l'Ente non ha proceduto ad accantonare apposito fondo”*. Nel parere dell'Organo di revisione sul successivo bilancio di previsione 2020-2022 si legge poi che: *“Nel bilancio del Comune per l'esercizio 2020 è stato previsto un accantonamento pari ad € 8.400,00 in relazione alla perdita della società Aeroporto Valerio Catullo di Verona – Villafranca S.p.A.”*. Al riguardo, sulla base dei dati inseriti nel Portale “Patrimonio PA” del MEF - Dipartimento del Tesoro, anno di riferimento 2019, si osserva che la partecipata diretta “Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.” (quota di partecipazione 0,127%) ha registrato un utile pari ad € 2.137.029.

Si evidenzia, inoltre, la perdita di esercizio registrata dalla partecipata diretta “Acque vive servizi e territorio S.r.l.” (quota di partecipazione 50%) pari ad € - 99.775, riportata a nuovo nell'anno 2020 e che, secondo quanto dichiarato nella risposta alla richiesta istruttoria da parte dell'Ente, ha trovato copertura tramite l'utilizzo delle “altre riserve” del patrimonio netto della società, senza effetti sul bilancio comunale. Si raccomanda un attento monitoraggio delle società partecipate e l'osservanza delle norme sulla costituzione del relativo fondo perdite.

Gestione dei residui – capacità di riscossione - attività di contrasto all'evasione tributaria

L'ammontare dei residui attivi al 31.12.2019 è pari ad € 6.833.659,01, in aumento rispetto all'esercizio precedente (in cui ammontavano ad € 6.555.237,44). La loro composizione è di seguito rappresentata:

- residui attivi da gestione di competenza € 3.784.634,39 (55,38% del totale);
- residui attivi da gestione dei residui € 3.049.024,62 (44,62% del totale).

Il tasso di smaltimento per riscossione dei residui attivi totali è pari al 40,76%. In particolare, emerge una certa sofferenza nella riscossione dei residui attivi del titolo III, con una percentuale pari al 26,33%.

RISULTATO GESTIONE RESIDUI	Rendiconto 2019 (iniziali + riaccertati) (a)	Rendiconto 2019 riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui	788.775,32	440.440,25	55,84%
Tit. 3 residui	3.549.622,10	934.743,71	26,33%
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA	Rendiconto 2019 accertamenti (a)	Rendiconto 2019 riscossioni in c/competenza (b)	% (b/a)
Tit. 1 competenza	7.622.889,43	7.215.611,78	94,66%
Tit. 3 competenza	6.955.259,96	4.934.025,80	70,94%

Per quanto concerne la movimentazione delle somme rimaste a residuo, invece, la voce “Sanzioni per violazioni codice della strada” registra residui attivi al 01.01.2019 pari ad euro 2.942.285,82 e residui riscossi nel 2019 pari ad euro 131.945,28 (4,48% di riscossione).

Quanto sopra rappresentato evidenzia, più in generale, una difficoltà nella gestione dei residui stessi, nonché nell’attività di riscossione dell’Ente. È stato pertanto chiesto di indicare le azioni intraprese al fine di rendere più efficiente la predetta attività, nonché gli importi riscossi sino ad oggi; in proposito, l’Ente ha comunicato quanto segue: *“L’ammontare dei residui da rendiconto 2019 riferiti a sanzioni al CDS pari a € 3.093.635,88 di cui € 1.982.135,21 da gestione residui e € 1.111.499,65 da gestione competenza, derivano da sanzioni accertate dal misuratore di velocità fisso e da un sistema automatico di controllo del passaggio con il semaforo, installati entrambi sulla Strada Regionale 11. A fronte di tale importo a rendiconto 2019 è stato accantonato a FCDE l’importo di € 2.870.255,34. Ad oggi gli importi riscossi a residuo ammontano ad € 261.446,40. L’ufficio polizia locale di norma invia un sollecito per il pagamento prima dell’iscrizione a ruolo esattoriale onde favorire la celerità del pagamento, successivamente provvede all’iscrizione delle somme a ruolo coattivo.*

L’altro residuo consistente iscritto al Tit. III delle entrate pari ad € 844.479,58 è relativo al vettoriamento del gas metano; ad oggi le somme incassate ammontano ad € 722.204,55. Tra le somme da incassare € 47.856,45 sono dovuti da due ditte in fallimento: il Comune di Sona risulta tra i creditori chirografari. A fronte di tale importo a rendiconto 2019 è stato accantonato a FCDE l’importo di € 281.802,84.

In linea generale per quanto riguarda la riscossione dei crediti l’Ente emette dei solleciti di pagamenti, qualora siano disattesi provvede ad iscrivere le somme a ruolo coattivo. Si fa presente che a causa dell’emergenza Covid 19 le procedure di riscossione hanno subito gravi ritardi a seguito della sospensione dei termini, di cui ai provvedimenti governativi”.

Si raccomanda di adottare ogni utile iniziativa per rendere maggiormente efficiente l’attività di riscossione.

Situazione di cassa

Situazione di cassa	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	13.978.794,70
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	1.088.278,85
Tempestività dei pagamenti	3,84

L’Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture del tesoriere e quelle

dell'Ente.

Quest'ultimo non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Si rileva che la cassa vincolata al 31.12.2019 è pari ad € 1.088.278,85.

L'Ente registra un indicatore di tempestività dei pagamenti di 3,84 giorni per l'anno 2019. Tale indicatore nell'esercizio 2020 risulta tuttavia negativo e pari a - 0,09 giorni (documentazione visibile nel sito istituzionale in "Amministrazione trasparente").

Si raccomanda di adottare ogni utile iniziativa, per continuare ad assicurare il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle norme vigenti.

Indebitamento

Indebitamento	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	2.808.522,45

L'Organo di revisione dichiara, nel questionario, l'assenza di garanzie o di ulteriori forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati. Il medesimo Organo dichiara, altresì, l'assenza di operazioni di partenariato pubblico-privato o di finanza derivata.

Ulteriori controlli

La Sezione osserva, poi, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che per l'esercizio 2019:

- nelle domande preliminari del questionario viene segnalato che il responsabile del servizio finanziario non ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari.
Al riguardo è stato chiarito che: *“La risposta è stata data negativa interpretando la domanda nel senso che non sono state formalizzate le linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari. Settimanalmente si tiene una riunione dei Responsabili di Settore coordinata dal Segretario Generale e in tale occasione vengono fornite e discusse le linee di indirizzo alle quali i Responsabili di Settore devono attenersi. Questi ultimi dichiarano per iscritto la sussistenza o meno di debiti fuori bilancio da riconoscere e di essere/non essere a conoscenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di squilibrio della gestione di competenza, di cassa e/o alla gestione dei residui. Ad oggi l'Ente non si è mai trovato nella situazione di squilibrio finanziario”*.

La Sezione, pur prendendo atto delle informazioni fornite dall'Amministrazione comunale, richiama comunque l'attenzione della stessa sull'art. 147 quinquies del TUEL e sull'importanza dell'attività di coordinamento, nonché di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, oltre che dell'attività di controllo da parte dei responsabili dei vari servizi, atta a garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e della cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (cfr. delibera di questa Sezione n. 191/2021/PRSE);

- il Rendiconto è stato approvato entro i termini di legge;
- la trasmissione dei dati alla BDAP è avvenuta nei termini;
- non si segnalano criticità in ordine alla contabilizzazione del FPV;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà (P4);
- l'Ente non ha provveduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio; dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di Rendiconto non sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- l'Ente, per l'adozione del Piano della performance, di cui al D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, ha unificato lo stesso organicamente al Piano degli obiettivi nel PEG in data 01/02/2019;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il relativo principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale.

Dall'analisi dei dati BDAP si rileva che il conto economico presenta un risultato di esercizio negativo, pari ad € - 30.201,47, a fronte di un utile del precedente esercizio, di euro 420.404,90. Al riguardo, nella propria relazione, l'Organo di revisione ha comunicato che: *“Il peggioramento del risultato della gestione (differenza fra componenti positivi e componenti negativi) rispetto all'esercizio precedente è motivato principalmente dalla presenza della voce “Altri accantonamenti” per l'importo di euro 1.462.567,23”*.

Il Collegio ritiene di evidenziare l'importanza dell'equilibrio economico, richiamando più in generale le norme contenute nel postulato n. 15, dell'allegato 1 al D. lgs. 118/2011, secondo cui *“(...) Il principio dell'equilibrio di bilancio, quindi, è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio (...)”*; tale equilibrio *“(...) deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata”*.

Si raccomanda pertanto di perseguire uno stabile equilibrio tra componenti economiche positive e negative, che tenga conto delle componenti finanziarie e straordinarie, nonché di favorire la realizzazione di risultati economici positivi, unitamente a quelli finanziari, in osservanza dei principi fondamentali dell'ordinamento contabile;

- l'Organo di revisione ha segnalato che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le proprie società partecipate.

Si evidenzia, inoltre, sulla base dei dati inseriti nel Portale “Patrimonio PA” del MEF - Dipartimento del Tesoro, anno di riferimento 2019, la già menzionata perdita di esercizio, pari ad € - 99.775, registrata dalla partecipata diretta “Acque vive servizi e territorio S.r.l.” (quota di partecipazione del 50%).

Al riguardo, sono stati forniti i seguenti chiarimenti: *“La risposta al questionario è stata mal interpretata dando per errore risposta negativa. Il Comune rileva infatti i rapporti finanziari con le società partecipate attraverso il programma di contabilità finanziaria Halley, integrato con la contabilità economico patrimoniale. Tale*

sistema consente la rilevazione dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le società partecipate. La risposta alla domanda doveva pertanto essere positiva.

La perdita della Soc. Acque Vive Servizi e Territorio Sri di € 99.775,00 è stata riportata a nuovo nell'anno 2020 e ha trovato copertura tramite l'utilizzo delle "altre riserve" del patrimonio netto della società. Pertanto, tale perdita non avuto effetti sul bilancio comunale".

La Sezione prende atto delle informazioni fornite dall'Amministrazione comunale, raccomandando una maggior attenzione nella compilazione dei documenti richiesti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione ed esaminati i questionari sul Bilancio di previsione per gli anni 2019/2021 e sul Rendiconto per l'esercizio 2019 del Comune di Sona (VR):

- raccomanda un attento monitoraggio delle società partecipate e l'osservanza delle norme sulla costituzione del relativo fondo perdite;
- rileva, per l'esercizio 2019, riscossioni particolarmente basse e raccomanda più incisive azioni, volte ad incrementare la capacità di riscossione dell'Ente;
- rileva che l'indicatore di tempestività dei pagamenti ha assunto valore positivo, pari a 3,84 giorni per l'anno 2019, raccomandando il rispetto dei termini normativamente previsti;
- accerta, per il 2019, un risultato economico di esercizio negativo; raccomanda pertanto di perseguire uno stabile equilibrio tra componenti economiche positive e negative, nonché di favorire la realizzazione di risultati economici positivi, unitamente a quelli finanziari, in osservanza dell'ordinamento contabile;
- raccomanda una maggior attenzione nella compilazione dei documenti richiesti;
- richiama l'attenzione dell'Ente sull'art. 147 quinquies del TUEL e sull'importanza dell'attività di coordinamento, nonché di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, oltre che dell'attività di controllo da parte dei responsabili dei vari servizi, atta a garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e della cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (cfr. delibera di questa Sezione n. 191/2021/PRSE).

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Sona (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 17 maggio 2022.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 20 luglio 2022

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini